

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La **Corte dei conti** (nel seguito anche "CDC" o "Istituto"), con Sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 105 (C.F. 80183230582), nella persona del Segretario Generale Consigliere Fabio Viola, nato a Roma il 22 settembre 1955, domiciliato ai fini del presente accordo presso la Sede dell'Istituto

E

L'**Avvocatura dello Stato** (nel seguito denominato AdS) con Sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (C.F. 80224030587) rappresentato dal Segretario Generale Avv. Ruggero Di Martino, nato a Barletta il 4 ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Istituto.

[AdS e CDC nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti"]

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la risoluzione del Parlamento europeo in data 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175-INI), con particolare riguardo al tema della ed. "cooperazione pubblico-pubblico";

- il Codice per l'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N° 82/2005, D.Lgs. 235/2010 e ss.mm.ii.);

- le ulteriori disposizioni in materia di informatica pubblica, in particolare, il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo"), convertito con

modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221;

- in particolare, l'art. 20, comma 3, lett. m) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi del quale l'Agenzia per l'Italia Digitale promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati, tra l'altro, "alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi", nel cui contesto si inserisce l'intesa oggetto del presente atto;

- Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), con specifico riferimento all'art. 16 (Razionalizzazione dei Centri elaborazione dati) «Nell'ambito del piano triennale sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.»;

- le Linee Guida per la razionalizzazione dei CED della Pubblica Amministrazione elaborate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in base all'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella Legge n.221/2012 (come modificato dall'art. 16 del decreto legge 21 giugno 2013).

CONSIDERATO CHE:

- a livello nazionale e nel quadro degli interventi previsti dall'Agenda Digitale, è stata avviata un'azione integrata per razionalizzare i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni, in modo da portare in tempi certi e definiti al consolidamento delle infrastrutture IT; in questo contesto si inserisce la volontà delle Parti contraenti di attuare un percorso di trasformazione dell'attuale modello di erogazione dei servizi ICT, anche attraverso l'attuazione del paradigma del Cloud Computing (privato, pubblico, ibrido);
- In particolare, tra gli obiettivi dell'Agenda Digitale dell'Unione Europea vi è la diffusione del "Cloud Computing", che andrà realizzata attraverso i seguenti passaggi fondamentali: armonizzazione dell'Offerta Cloud, sviluppo di Partnership tra Pubblico e Privato, definizione di linee guida per i contratti, stimolo di azioni di joint procurement, valorizzazione delle best practice, promozione dell'interoperabilità e la portabilità dei servizi;
- potenzialmente il Cloud, in particolare quello nell'ambito pubblico, permette di ridurre i costi e le inefficienze dei sistemi attuali, di colmare le lacune e i ritardi accumulati muovendo verso un nuovo paradigma di informatizzazione, di abbassare la massa critica di investimento ed i fabbisogni di competenze;
- l'analisi della situazione attuale del patrimonio tecnologico della Pubblica Amministrazione mostra infrastrutture di elaborazione molto frammentate e gestite in modo spesso inefficiente e Data Center che ospitano hardware disomogeneo e spesso non pienamente conforme agli standard del

settore (“*industry standard*”), utilizzato per una parte (talvolta anche minima) delle relative potenzialità tecnologiche, con conseguenze evidenti sulla spesa IT collegata che risulta gravemente inefficiente a causa degli elevati costi di gestione, tipici di strutture come quelle in discorso, caratterizzate da un'alta complessità gestionale;

- la collaborazione tra AdS e CDC consentirebbe di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali comunque disponibili; difatti, intervenendo sulle infrastrutture di erogazione dei servizi IT è possibile ottenere rilevanti benefici in termini di risparmio sui costi.

L'intervento prevede diverse fasi: standardizzazione dell'infrastruttura ICT (HW, SW, mezzi di comunicazione), consolidamento dei server, degli apparati e dei data-center, virtualizzazione ed automazione della gestione;

- entrambi gli Istituti considerano importante adottare politiche di gestione eco-compatibile (green) dei Data Center;

- il Codice dell'Amministrazione digitale (così come aggiornato alla luce del D.Lgs. n. 235/2010), obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad assicurare, oltretutto la corretta formazione, raccolta e conservazione di dati, anche e soprattutto la "costante operatività" dei sistemi informatici, quale presupposto fondamentale per la qualità e la fruibilità permanente dei dati, delle informazioni e dei servizi che le stesse PA offrono (servizi per utenza interna, per i cittadini, per le imprese, ecc.);

- infine, la crescente complessità delle attività legate alla Pubblica Amministrazione, l'intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione e i nuovi scenari di rischio, quali quelli determinati da un attacco informatico di tipo malevolo, così come gli inconvenienti di natura tecnica, che possono

portare all'interruzione totale dei servizi istituzionali anche per lunghi periodi, evidenziano l'esigenza che le amministrazioni aggiornino il livello di predisposizione di contromisure e di reazione a queste potenziali interruzioni della propria operatività. In questa direzione, è quindi opportuno che CDC e AdS utilizzino una struttura tecnica condivisa (come indicato anche dall'art. 20, comma 3, lett. m) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), adeguando e rafforzando le strategie in tema di sicurezza dei dati e dei servizi, in modo da garantire la continuità di funzionamento dei sistemi informatici attraverso i quali assicurano lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e l'erogazione dei servizi all'utenza interessata.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(PREMESSE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano interamente riportate nel presente articolo.
2. E' intenzione delle Parti contraenti rispettare tutti i principi normativi e programmatici contenuti nell'Accordo stesso. E' altresì intenzione delle Parti attuare una collaborazione concreta, che porti ad un risparmio dei costi di gestione, ad un aumento della quantità, qualità e fruibilità dei servizi, ad un aumento del livello di sicurezza attuato nella elaborazione di dati ed informazioni.
3. E' intenzione delle Parti contraenti attuare le politiche di protezione

del dato e di continuità operativa nell'erogazione dei servizi (Disaster Recovery e Continuità Operativa ICT) contenute nel CAD, nell'Agenda Digitale e nella normativa vigente, in maniera congiunta attraverso la collaborazione operativa fra i vari uffici delle Parti stesse, in attuazione dei principi e degli obiettivi riportati e fissati nel presente Accordo.

4. E' inoltre intenzione delle Parti contraenti individuare una linea di interventi comuni nell'ottica della razionalizzazione delle infrastrutture IT e della integrazione dei centri di elaborazione dei dati ("data-center consolidation"), applicando principi e criteri tali da consentire alla Corte dei conti di divenire "Provider di Servizi" ed all'Avvocatura dello Stato di divenire "User" di tali Servizi.

Le soluzioni di integrazione proposte garantiranno la rispettiva autonomia funzionale, ma non necessariamente quella tecnologica. Potranno, quindi, essere considerati scenari in cui la totalità dei servizi o delle infrastrutture includano componenti messe a fattor comune anche con altre realtà.

Art. 2

(FINALITÀ ED OBIETTIVI)

1. Il presente Accordo si pone come obiettivo principale quello di disciplinare la collaborazione tra l' AdS e la CDC, con le seguenti finalità: condivisione delle esperienze in termini di gestione del data-center e dell'intera infrastruttura IT; contenimento dei costi di gestione legati all'erogazione dei servizi; salvaguardia degli investimenti già effettuati; corretta pianificazione degli investimenti futuri; ottimizzazione delle risorse IT a disposizione; concretizzazione del paradigma della "data-center consolidation", come sostenuto anche dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel

quadro dell'attuazione dell'Agenda Digitale nazionale ed europea. Ulteriori obiettivi condivisi del presente accordo sono:

- a. l'analisi di nuove soluzioni ICT;
- b. la realizzazione di prototipi funzionali che servano a testare la validità e la fattibilità tecnologica di alcuni servizi IT;
- c. la predisposizione e l'erogazione di nuovi servizi IT evoluti che rispettino adeguati standard qualitativi;
- d. la condivisione di risorse ed esperienze, soprattutto in tema di sistemi e soluzioni cloud-based per i servizi IT di entrambe le Parti;
- e. la razionalizzazione delle piattaforme software, delle applicazioni e dei processi, in una logica di progressiva standardizzazione e condivisione dei servizi, che abbia come diretta conseguenza un aumento di efficienza ed un risparmio nei costi di gestione.

2. La collaborazione sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:

- a. nel presente Accordo;
- b. nei singoli atti esecutivi di cui all'Art. 6 del presente Accordo;
- c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.

3. Le tematiche di studio e di evoluzioni congiunte, definite dal Comitato di gestione di cui al successivo Art. 3, riguarderanno principalmente gli ambiti di comune interesse istituzionale. Particolare attenzione verrà dedicata alla condivisione di best practices e conoscenze tecniche, facilitando l'adozione di nuove tecnologie e di nuovi paradigmi intesi a sfruttare le sinergie possibili, contenendo i costi, informatizzando i processi, e fornendo servizi più efficienti, con livelli di performance più elevati.

Art. 3

(MACROPIANO DI AZIONE)

1. Le Parti concordano, congiuntamente, il seguente crono-programma delle attività:

a. Scelta architettura di collegamento fra le infrastrutture IT di AdS e della CDC. Nello specifico si utilizzerà il Sistema Pubblico di Connettività (SPC); AdS diventerà, a livello architetturale e per quanto attiene l'infrastruttura del layer di connettività network, equivalente ad una sede della Corte dei conti, ricevendo i medesimi servizi sia a livello quantitativo sia a livello qualitativo.

b. Predisposizione connettività SPC.

c. Esecuzione dell'assessment/mappatura sistemi/rete di tutti i sistemi informatici coinvolti lato AdS.

d. Predisposizione delle adeguate protezioni di sicurezza sul perimetro interno CDC della connettività verso AdS (con determinazione delle regole del firewall e del monitoring della linea di collegamento).

e. Attività di capacity planning e capacity management sull'intera infrastruttura CDC finalizzata a poter ospitare le apparecchiature del data-center di AdS.

f. Attività di verifica della connettività LAN/WAN e raggiungibilità dei servizi da e verso le sedi AdS partendo dalla sede base CDC.

g. Attività di trasferimento/migrazione dei servizi dal data-center AdS ai data-center CDC.

h. Consolidamento dei data-center AdS e CDC.

Art. 4

(COMITATO DI GESTIONE)

1. La CDC ed AdS concordano di costituire un Comitato di Gestione (CdG nel seguito) che avrà il compito di governare le attività programmatiche ed operative nelle quali si sostanzia la collaborazione. In termini specifici il Comitato di gestione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

a. fissare gli obiettivi strategici e il cronoprogramma di realizzazione delle attività;

b. valutare i programmi di evoluzione comuni per il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati;

c. proporre alle Parti idonee procedure per il miglioramento della collaborazione e il coordinamento delle attività di reciproco interesse, ivi incluso il raccordo dei piani strategici delle Parti, sulle tematiche indicate all'Art. 2;

d. promuovere altri temi di interesse comune diretti al conseguimento degli scopi di cui al presente accordo;

e. proporre iniziative comuni per l'utilizzo operativo e la diffusione presso altre Amministrazioni ed Enti, dei risultati dei progetti di sviluppo congiunti.

2. Il Comitato di gestione è composto dal Magistrato referente per i sistemi informativi automatizzati della CDC, dall'Avvocato dello Stato referente per i sistemi informativi automatizzati dell'ADS, dal dirigente del Servizio centro unico servizi della CDC e dal funzionario responsabile dell'Ufficio Ced dell'ADS.

3. Il Comitato di gestione avrà facoltà di avvalersi di esperti e consulenti specifici in funzione delle necessità operative di ciascuna

iniziativa o progetto di sviluppo.

4. La partecipazione al Comitato di gestione è a titolo gratuito e l'eventuale rimborso delle spese connesse all'attuazione del presente accordo sarà a carico di ciascuna delle Parti, ognuno per quanto di rispettiva competenza.

5. Il Comitato provvederà, qualora lo ritenesse opportuno, alla definizione, con apposito regolamento, delle modalità di funzionamento dei lavori. Si riunirà in autonomia di convocazione e gestione per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati negli articoli del presente Accordo e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e per constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Art. 5

(OBBLIGHI DELLE PARTI)

1. Ciascuna Parte, in esecuzione del presente Accordo, si impegna a:

a. avvalersi del Comitato di Gestione di cui al precedente Art. 4 per la definizione di programmi di sviluppo e progetti innovativi;

b. sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e nel rispetto di quanto disposto dal Comitato di Gestione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

c. consentire ed agevolare il reciproco accesso ai dati a disposizione nel rispetto della disciplina in materia di segreto di ufficio e professionale, riservatezza e proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;

d. agevolare le attività operative necessarie al raggiungimento degli

obiettivi fissati nel presente Accordo (Art. 2) e nel rispetto di quanto disposto dal Comitato di Gestione;

e. svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza possibili, con la finalità di raggiungere gli obiettivi fissati nel presente Accordo (Art. 2) e nel rispetto di quanto disposto dal Comitato di Gestione;

f. tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate e sulle criticità eventualmente rilevate;

g. consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse in base a quanto consentito dai rispettivi programmi di attività e nel rispetto del principio del pagamento degli oneri finanziari derivanti, calcolati al costo, sulla base di quanto previsto al successivo Art. 6.

2. Gli obblighi gravanti su ciascuna Parte saranno meglio definiti negli Atti Esecutivi di cui al successivo Art.6.

Art. 6

(ATTI ESECUTIVI)

1. La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture della CDC e le strutture dell'AdS che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti, previo accordo tra le Parti medesime raggiunto nella sede del Comitato di Gestione.

2. Le attività oggetto del presente Accordo verranno definite a mezzo di Atti Esecutivi che verranno predisposti dal Comitato di Gestione e sottoscritti dalla CDC e dall'AdS, secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna Parte, ovvero attraverso lo scambio di note tra le

parti.

3. Gli atti esecutivi o le note dovranno contenere le descrizioni

specifiche relative a:

a. attività da svolgere, specificando le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;

b. obiettivi da conseguire;

c. termini e condizioni di svolgimento;

d. tempi di attuazione e durata complessiva;

e. risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;

f. oneri finanziari connessi alle singole attività tecniche;

g. ammontare dei costi e delle entrate delle iniziative intraprese, nonché la relativa ripartizione tra le Parti e delle eventuali modalità di rimborso tra le parti;

h. esatta definizione dei servizi IT e dei ruoli di Service Provider, Customer ed User per ciascuno dei servizi condiviso;

i. ammontare di eventuali canoni in seguito all'utilizzo/fruibilità di servizi IT e le modalità di calcolo che li hanno generati;

j. regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle eventuali relative royalties;

k. disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di sviluppo concordate;

l. disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento a

norma di legge dei dati manipolati;

m. nominativi dei Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute negli Atti esecutivi;

n. risorse umane impiegate (sia personale interno a ciascuna delle Parti, che consulenti indicati dalle Parti stesse).

4. Specifici Atti esecutivi saranno redatti in tema di Service Level Agreements (SLA), Livelli di Servizio (LdS), Disponibilità dei Servizi.

5. In particolare, tramite apposito Atto Esecutivo, sottoposto all'approvazione esplicita delle Parti, saranno determinati gli opportuni e necessari Accordi di Servizio inerenti i livelli di erogazione di tutti i Servizi IT forniti da una Parte ed utilizzati dall'altra Parte.

6. Gli Atti Esecutivi verranno stipulati nel rispetto del sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti, ma sempre in coerenza con gli obiettivi fissati nel presente Accordo (Art. 2) e nell'attuazione di quanto disposto dal Comitato di Gestione.

7. Le attività disciplinate dagli Atti esecutivi avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti e stabilita dal Comitato di Gestione, che valuterà le priorità in relazione al contesto di riferimento ed agli obiettivi da perseguire, come concretizzati nei rispettivi programmi di sviluppo, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Art. 7

(REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ALTRA PARTE)

1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere il personale interno o i

consulenti dell'altra Parte, operanti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.

2. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare, a cui dovranno scrupolosamente attenersi.

4. Le regole di comportamento riportate negli articoli precedenti si intendono valide ed applicabili anche quando la collaborazione avvenga attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, quali i sistemi informativi, i sistemi documentali, i sistemi di accesso remoto (es. VPN), i servizi esposti su internet.

Art. 8

(RESPONSABILITÀ CIVILE)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 9

(COPERTURA ASSICURATIVA)

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale o delle risorse che impiega nei programmi e che, a qualunque titolo, sia chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 10

(RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI)

1. Le parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti (ivi compresi i consulenti tecnici e i fornitori ICT di una delle Parti) la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati dell'attività condotte ed oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

2. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, disponibili su supporto informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 11

(MODIFICHE)

1. Le Parti potranno apportare, di comune accordo ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente atto, per adeguarlo a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

2. Con cadenza annuale, le attività operative saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di Gestione di cui all'Art. 3 del presente Accordo.

3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell'Art. 2 di cui al presente Accordo.

Art. 12

(DIVIETO DI CESSIONE)

1. Il presente Accordo, nonché le prestazioni e i servizi oggetto dello stesso, non potranno essere ceduti né totalmente, né parzialmente, a pena di risoluzione immediata del presente atto.

Art. 13

(DURATA E RECESSO)

1. L'Accordo avrà una durata pari a 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di stipula dello stesso, fatti salvi eventuali Atti Esecutivi stipulati in prossimità della scadenza del termine. La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti, che dovrà intervenire almeno 3 (tre) mesi prima della data di cessazione dell'efficacia del presente Accordo.

2. Le attività relative ai singoli temi di cui all'Art. 2 avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi e piani operativi.

3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 90 giorni, attraverso una specifica procedura formale oggetto di uno degli Atti Esecutivi di cui all'Art. 6 del presente Accordo. In ogni caso dovranno essere adottati formalmente, in forma scritta, i motivi che portano una Parte a recedere dal presente Accordo.

4. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti

Esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto intercorrente tra le Parti, che comunque dovrà contenere il dettaglio delle modalità tecniche ed organizzative di esecuzione delle attività in considerazione del recesso dagli impegni assunti da almeno una delle Parti contraenti.

5. La Parte che recede dal presente Accordo si impegna, in ogni caso, a completare le attività di propria competenza, aiutando e supportando l'altra Parte in ogni modo possibile, al fine di non arrecare danni all'operatività di quest'ultima.

Art. 14

(RISOLUZIONE)

1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di grave inadempimento degli obblighi da esso derivanti, ovvero per mutuo consenso risultante da specifico atto scritto contenente il dettaglio delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di risoluzione, la valutazione delle conseguenze dello stesso e la disposizione e l'attuazione di appositi piani operativi volti ad assicurare l'operatività completa dei servizi IT erogati.

2. E' in ogni caso escluso il risarcimento dei danni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute o da sostenere.

Art. 15

(ONERI FINANZIARI E COSTI)

1. Il presente Accordo di programma comporta dei flussi finanziari tra

le Parti.

2. Le Parti stabiliscono (e si impegnano reciprocamente a verificare il rispetto di tale clausola) che tutte le soluzioni concordate comportino, **in ogni caso**, sia per la CDC che per l'AdS, un miglioramento dei servizi ITC attualmente erogati ed un contenimento degli oneri economici attualmente sostenuti singolarmente, nella misura che sarà determinata nel corso dell'iniziativa medesima e, comunque, nel rispetto e nell'ambito dei limiti costituiti dai rispettivi stanziamenti di bilancio. L'accordo di collaborazione non dovrà generare incrementi dei costi, a parità di servizi erogati, per nessuna delle due parti.

3. AdS, a fronte degli oneri finanziari complessivamente sostenuti dalla Corte per la gestione dell'intero sistema in sinergia, rimborserà periodicamente (con cadenza da definire in appositi atti esecutivi) alla Corte medesima i soli costi di propria specifica competenza effettivamente sostenuti.

4. Le Parti si impegnano ad aumentare, in modo continuo, il grado di efficienza nell'erogazione dei servizi da parte della CDC. Tale efficientamento complessivo avverrà in modalità concordata fra le Parti, che assicurerà inoltre la costante diminuzione della contribuzione da parte dell'AdS, fino al totale annullamento dello stesso, in tutti i casi in cui i servizi erogati non comportino oneri specifici aggiuntivi per la Corte dei conti, in base alla valutazione effettuata in via esclusiva da quest'ultima.

5. Tramite apposito Atto Esecutivo, sottoposto all'approvazione esplicita delle Parti, saranno determinate procedure e modalità di misurazione e convalida dei risultati ottenuti e dei risparmi conseguiti.

6. Ciascuna Parte sopporta tutti i costi relativi e direttamente connessi all' esecuzione delle attività di propria competenza finalizzate all'ottenimento degli obiettivi fissati nel presente Accordo.

Art. 16

(DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

1. La titolarità e l'eventuale diffusione dei risultati dei programmi di sviluppo saranno regolamentate negli specifici Atti esecutivi di cui all'Art. 6 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'eventuale utilizzazione economica, nonché di eventuali utilizzi presso altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.

2. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, previa opportuna intesa, i risultati degli sviluppi svolti in collaborazione, a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra parte alla riservatezza.

3. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra AdS e CDC.

Art. 17

(COMUNICAZIONI)

1. Le comunicazioni relative alle modifiche e alle proroghe del presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi (alternativi):

2. AdS: Avvocatura dello Stato - Roma, Via dei Portoghesi, 12 (mail: *segreteria.generale@avvocaturastato.it*, PEC: *roma@mailcert.avvocaturastato.it*)

3. CDC: Corte dei conti - Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 105 (mail: *segretario.generale@corteconti.it*, PEC: *segretario.generale@corteconticert.it*)

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Roma lì

Il Segretario Generale della
Corte dei conti

Il Segretario Generale
dell'Avvocatura dello Stato